
MATERIALI DIDATTICI:

**IL DIRITTO
DEI MIGRANTI**

Anno 2008

LA LEGISLAZIONE VIGENTE

Il testo normativo fondamentale in materia di immigrazione è il D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nel quale sono contenute le norme della legge n. 40/1998 (c.d. Turco- Napolitano) e le modifiche successive, tra le quale rivestono importanza particolare la legge n. 189/2002 (c.d. Bossi- Fini) e la legge n. 271/2004 che ha convertito il decreto legge 241/2004.

La normativa appena citata riguarda solo gli stranieri extracomunitari e gli apolidi, per espressa previsione del comma 1 del T.U.

Molte norme importanti sono contenute nel regolamento d'attuazione D.P.R. 394/1999 modificato di recente dal d.p.r. 334/2004.

LE REGOLARIZZAZIONI (SANATORIA)

COSA È LA SANATORIA

La sanatoria è uno strumento di cui il legislatore italiano si è avvalso diverse volte nel tempo, per consentire agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio di regolare la loro posizione e di ottenere un permesso di soggiorno. La sanatoria è dunque un provvedimento eccezionale che non deve essere confuso, come purtroppo spesso accade, con i **decreti-flusso** che sono invece provvedimenti emanati annualmente, per regolare l'ingresso di cittadini stranieri.

T.U. Articolo 2 - Diritti e doveri dello straniero

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente.

Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Lo straniero che a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d'identificazione, o il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a 413,16 euro

IL VISTO DI INGRESSO

L'ingresso in Italia dello straniero extra comunitario avviene nelle forme stabilite dall'art. 4 del T.U.

In base al quale, per entrare legalmente in Italia occorrono il passaporto o un documento equipollente ed il visto di ingresso che è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di residenza dello straniero. L'ingresso può essere consentito per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) e per soggiorni di lunga durata che permettono la concessione di un permesso di soggiorno in Italia per i motivi menzionati dal visto. Unitamente al visto le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano allo straniero una comunicazione scritta che illustra i suoi diritti ed i suoi doveri in relazione al soggiorno in Italia.

L'ingresso è consentito allo straniero che dimostra di avere la documentazione idonea a confermare i motivi del soggiorno, nonché la disponibilità dei mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di provenienza. I criteri di determinazione dei mezzi di sussistenza sono stabiliti dal D.M. 1.03.2000.

Prima della riforma introdotta con la legge 189/2002, lo straniero che faceva ingresso in Italia per lavoro non doveva dimostrare mezzi di sussistenza, ma oggi tale eccezione è venuta meno, perché nell'atto della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve garantire alloggio e spese di ritorno in patria.

I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

I cittadini dei seguenti Paesi sono invece esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva:
Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

I cittadini dei seguenti Paesi sono soggetti ad obbligo di visto per transito aeroportuale:
Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Zaire.

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

Il visto di ingresso si richiede alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese di appartenenza, o territorialmente competenti, per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d'ingresso per un periodo massimo di 10 giorni o di transito per un periodo massimo di 5 giorni per i casi di assoluta necessità. Con il rilascio del visto di ingresso le autorità diplomatiche o consolari italiane devono consegnare all'interessato una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti ed i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

In caso di rifiuto del rilascio del visto, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, il diniego non deve essere motivato salvo quando riguarda le domande di visto presentate.

Nella domanda lo straniero deve indicare

- Le proprie generalità e quelle degli eventuali familiari al seguito (l'ingresso con familiari al seguito è possibile solo per i titolari di carta di soggiorno o di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non inferiore ad un anno, di lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi).
- Gli estremi del passaporto
- Il luogo in cui è diretto
- Il motivo e la durata del soggiorno

Alla domanda si deve allegare

- Passaporto
- Documentazione concernente la motivazione del viaggio
- La disponibilità dei mezzi di sussistenza (cioè dei mezzi di sostentamento sul territorio italiano e dei mezzi economici necessari al rientro nel proprio paese.)
- Le indicazioni di alloggio

A garantire i mezzi di sostentamento la normativa vigente ritiene idonee anche le polizze fidejussorie, siano esse bancarie o assicurative.

Ottenuto il visto lo straniero può entrare in Italia ed entro 8 giorni lavorativi deve chiedere alla questura della provincia in cui intende stabilirsi il permesso di soggiorno.

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata compilando l'apposito modulo disponibile presso la questura. Al momento della presentazione della richiesta la questura rilascia una ricevuta (c.d. cedolino) con l'indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista nel visto di ingresso e non può comunque essere

- ✓ Superiore a 3 mesi per visite, affari, turismo
- ✓ Superiore ad 1 anno per studio o corsi di formazione.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro e la durata coincide con quella del contratto di soggiorno e non può comunque superare

- ✓ 9 mesi in relazione ad 1 o più contratti di lavoro stagionali (il minimo per un lavoro stagionale è di 20 giorni)
- ✓ 1 anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
- ✓ 2 anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo
- ✓ 2 anni nell'ipotesi di ricongiungimento familiare.

Il visto può essere negato

per ragioni di sicurezza nazionale ed ordine pubblico

a chi ha subito condanne penali per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio ex 380 co., 1, 2, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il reclutamento di persone destinate alla prostituzione, o di minori da avviare ad attività illecite. Le disposizioni preclusive legate alle condanne riguardano le condanne riportate successivamente alla riforma del 2002 (quindi dopo il 30 luglio 2002) in applicazione del principio della non retroattività della legge ex art. 11 disp. Prel. c.c.

L'art. 4 comma 2 prevede che, per ragioni di sicurezza o ordine pubblico, il diniego del visto non deve essere motivato salvo che riguardi le domande di visto per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, ricongiungimenti familiari, cure mediche e studio.

ESISTONO DIVERSI TITOLI DI SOGGIORNO E PER OGNUNO DI ESSI VIGONO DELLE REGOLE SPECIFICHE.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Ogni tipo di permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

Vi sono diversi tipi di permessi di soggiorno e la loro durata è legata al motivo del soggiorno.

Secondo il tipo di permesso di soggiorno si possono svolgere determinate attività.

E' possibile lavorare solo con permessi di soggiorno per

-
- ✓ Motivi di Lavoro
 - ✓ Motivi di famiglia
 - ✓ Motivi umanitari

Motivi di studio (con il limite annuo di 1040 ore)

Non si può lavorare con altri tipi di permessi di soggiorno come

- ✓ Turismo
- ✓ Cure mediche

IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro coincide con quella prevista dal visto di ingresso, mentre la durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro coincide con la durata del contratto di soggiorno e comunque non può essere maggiore di 9 mesi per lavoro stagionale, 1 anno per lavoro a tempo determinato e due anni per lavoro a tempo indeterminato. Anche il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può essere maggiore di due anni.

Prima della scadenza del termine di validità del permesso di soggiorno, deve essere richiesto il rinnovo. La richiesta ha termini diversi a seconda del tipo di permesso:

- ✓ almeno 90 giorni prima della scadenza nei casi di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- ✓ 60 giorni prima nei casi di lavoro subordinato a tempo determinato,
- ✓ 30 giorni negli altri casi
- ✓ 60 giorni dall'uscita dalla fine dell'esecuzione della pena, se il permesso di soggiorno è scaduto in carcere (il termine si deduce dall'art. 13 T.U. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura dove lo straniero risiede entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del permesso da rinnovare (sulla base dell'interpretazione dell'art. 13 T.U. che prevede l'espulsione amministrativa). In realtà sono previsti dei termini differenziati in ragione della durata del permesso da rinnovare, ma tali termini hanno esclusivamente carattere ordinatorio e non perentorio. Il diniego di rinnovo dovrà quindi essere giustificato sulla base della mancanza dei requisiti richiesti, non semplicemente per non aver rispettato i termini previsti.

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. Il rinnovo del permesso per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e alla sussistenza di un alloggio.

Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo non comporta l'automatica espulsione dello straniero. L'espulsione si avrà solo nel caso di diniego del rinnovo, dovendo la pubblica amministrazione valutare la permanenza delle condizioni legittimanti il rinnovo.

La perdita del lavoro non è ragione di espulsione o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, perché la legge specifica che allo straniero che perde il posto di lavoro deve essere rinnovato il permesso di soggiorno per un periodo di 6 mesi in attesa di reperire una nuova occupazione.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi o, per permessi di soggiorno di durata biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o ad altri gravi comprovati motivi.

Il permesso di soggiorno per motivi di turismo non può essere rinnovato, salvo che ricorrano gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali.

Se il permesso di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza presentando il documento scaduto.

Se il permesso di soggiorno viene smarrito o rubato lo straniero è tenuto a richiedere il visto di reingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza presentando la denuncia di smarrimento o di furto. Il visto di reingresso è concesso previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

IL RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Se la questura rifiuta di rilasciare il permesso di soggiorno avvisa l'interessato, cui è concesso un periodo di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l'Italia, che se non lascerà il territorio italiano sarà emesso un provvedimento di espulsione.

Contro il diniego del permesso di soggiorno si può ricorrere al TAR del luogo in cui lo straniero ha eletto domicilio entro 60 giorni. Il ricorso al TAR richiede la collaborazione di un avvocato.

LE ATTIVITÀ CONSENTITE CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Possono lavorare solo i titolari di permessi di soggiorno per

- ✓ Motivi di lavoro
- ✓ Motivi di famiglia
- ✓ Studio (nel limite di 1040 ore l'anno)

I titolari di permessi di soggiorno per motivi diversi non possono lavorare.

LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro anche al di fuori delle quote di ingresso.

Il permesso di soggiorno per studio o formazione può essere convertito anche prima della scadenza in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo nei limiti delle quote fissate annualmente.

Il permesso di soggiorno per turismo e per motivi di cure può essere convertito entro un anno dalla scadenza in permesso per motivi di famiglia

Il permesso di soggiorno per turismo e per motivi di cure può essere convertito in permesso per motivi di lavoro nei limiti delle quote di ingresso.

L'INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO

Distinguiamo preliminarmente tra

- ✓ Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- ✓ Permesso di soggiorno per lavoro stagionale
- ✓ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Tutti i tipi di permesso di soggiorno per lavoro presuppongono l'emanazione del c.d. decreto flussi, mentre la stipulazione del contratto di soggiorno riguarda solo i primi due.

Infatti, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro è consentito solo nell'ambito della programmazione delle quote di ingresso che sono determinate annualmente con decreto (c.d. decreto flussi). L'ingresso per lavoro subordinato, prevede in via preliminare il rilascio dell'autorizzazione al lavoro e la stipulazione del contratto di lavoro (c.d. contratto di soggiorno). Invece, per il lavoro autonomo l'ingresso, sempre nell'ambito delle quote è permesso, dimostrando di potere avviare un'attività lavorativa autonoma, di avere una idonea sistemazione alloggiativa e di avere un reddito annuo lecito superiore nel minimo a quanto previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria. Si ricorda inoltre, che la condanna irrevocabile per alcuni reati relativi al commercio di prodotti contraffatti comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'immediata espulsione. Anche in questo caso dovrebbe valere il principio della irretroattività della legge per le condanne antecedenti il 30 luglio 2002.

Anche facendo ingresso per lavoro, ovviamente, serve il visto rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei paesi di origine dello straniero. Entro gli 8 giorni lavorativi, successivi all'ingresso, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno che verrà rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. La durata del permesso è pari a quella del contratto di lavoro, ma in caso di lavoro a tempo indeterminato non potrà superare i due anni.

Per tutta la procedura per il permesso di soggiorno e la stipulazione del contratto è competente lo sportello unico per l'immigrazione, istituito presso la prefettura - ufficio territoriale di Governo -.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO O PER LAVORO STAGIONALE

Questi tipi di permesso si possono avere o se un datore procede a chiamare direttamente lo straniero o se lo straniero si iscrive nelle liste dell'AILE. Le due procedure vanno sotto il nome di chiamata nominativa e chiamata numerica.

In ogni provincia è istituito l'Ufficio territoriale di Governo (UTG) che è uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento riguardo l'assunzione dei lavoratori stranieri subordinati. Il datore di lavoro che può essere italiano o straniero regolarmente soggiornante, residente in Italia che intende assumere uno straniero residente all'estero deve presentare domanda allo sportello unico della provincia di residenza, ovvero della provincia in cui ha sede l'impresa, o di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro deve presentare allo sportello

- Idonea documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa dello straniero, rispetto alla quale deve fornire garanzia di idoneità rispetto ai parametri previsti dalla legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica;
- La proposta di contratto di soggiorno inclusiva dell'impegno a pagare le spese di rimpatrio dello straniero;

Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

Anche i **lavoratori stagionali** devono rientrare all'interno delle quote flussi e che anche al lavoro stagionale si applica il contratto di soggiorno. Per il lavoro stagionale valgono le stesse regole con riferimento a sicurezza e parità di trattamento dei lavoratori subordinati. Con riferimento al lavoro stagionale si ricorda che il lavoratore straniero che in precedenza ha già svolto un lavoro stagionale rispettando le condizioni indicate nel permesso di soggiorno (uscita alla scadenza del permesso dal territorio nazionale), ha un diritto di precedenza per il rientro in Italia per l'anno successivo presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni.

Dopo il secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, il lavoratore straniero a cui venga offerto un lavoro a tempo indeterminato può richiedere alla Questura, nell'ambito della quota a disposizione dell'Ufficio Provinciale competente, un permesso di soggiorno per lavoro per la durata di 2 anni.

LAVORO AUTONOMO

Per l'esercizio di un'attività imprenditoriale il cittadino straniero extracomunitario deve dimostrare di avere i requisiti di cui all'art. 26 T.U. e 39 reg. att. Quindi, nei limiti delle quote di ingresso, deve chiedere alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di appartenenza il visto di ingresso. A tale fine deve presentare la seguente documentazione

- Disponibilità dell'alloggio idoneo
- idonee risorse economiche per l'attività da svolgere.
- requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività autonoma.
- attestazione in data non inferiore a tre mesi che nulla osta al rilascio di autorizzazioni o licenze.

Se il cittadino straniero extracomunitario intende svolgere un'attività autonoma che non deve essere iscritta nei registri delle imprese e che è svincolata da licenze ed autorizzazioni, es. consulenza tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oggi lavoro a progetto, il cittadino deve essere in possesso di:

- un contratto stipulato con un'impresa italiana con allegato il certificato di iscrizione di questa impresa al registro delle imprese; oppure un contratto stipulato con impresa estera con allegato analogo certificato di iscrizione di questa al registro delle imprese vidimato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente.
- Una dichiarazione da parte dell'impresa committente che il contratto stipulato non costituisce instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
- Una dichiarazione da parte dell'impresa committente che la retribuzione del lavoratore autonomo sarà di un importo superiore a quello minimo richiesto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria
- La copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali; dell'ultima dichiarazione dei redditi nel caso di società di persone o di imprese individuali o di committente non imprenditore, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire un compenso di importo superiore a quello minimo richiesto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria
- Attestazione di iscrizione alla gestione separata Inps

Ottenuto il visto di ingresso lo straniero può fare ingresso in Italia ed entro 8 giorni deve recarsi presso lo sportello unico che ha rilasciato il nulla osta per il rilascio del permesso di soggiorno.

CASI PARTICOLARI DI INGRESSO PER LAVORO

La disciplina delle quote di programmazione di ingressi per motivi di lavoro prevede alcune eccezioni. Sono una serie di casi particolari, sia perché riguardano attività particolarmente qualificate sia perché presentano caratteristiche particolari di mobilità o temporaneità. Questi casi sono regolati dall'art. 27 T.U. e 40 del D.P.R. 394/1998 e sono casi per i quali il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno vengono concessi al di fuori delle quote programmate.

COLLABORATRICE/TORE FAMILIARE

Sono lavoratori domestici quelli che operano esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (colf, assistenti anziani, bambinaie, governanti, ecc.). L'attività è svolta nell'abitazione del datore di lavoro od anche in convivenza con lui.

E' obbligatorio assicurare i lavoratori domestici

Lettera d'assunzione (scrittura privata tra le parti)

Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore un'apposita lettera di assunzione dalla quale risultino, secondo la tipologia del contratto di lavoro, alcuni dei seguenti elementi:

la località d'impiego;

- la data d'inizio del rapporto di lavoro;
- il livello d'inquadramento del lavoratore;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- l'eventuale convivenza del lavoratore;
- la durata dell'orario giornaliero;
- la giornata di riposo settimanale;
- la retribuzione;
- il periodo di ferie annuali.

La lettera d'assunzione deve essere firmata dal datore e dal lavoratore.

Durata del contratto

L'assunzione del lavoratore può essere a tempo indeterminato o determinato.

L'assunzione a tempo determinato deve essere indicata per iscritto, altrimenti il rapporto si considera a tempo indeterminato

Il periodo di prova

Durante questo periodo entrambe le parti possono recedere dal contratto senza dare preavviso.

La retribuzione La retribuzione dei lavoratori domestici è stabilita dalla contrattazione collettiva Oltre alla retribuzione mensile, ai lavoratori domestici spetta la 13° mensilità, che dovrà essere corrisposta nel mese di dicembre in occasione del Natale, ed il Trattamento di Fine rapporto che dovrà essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. Spettano inoltre 26 giorni all'anno di ferie retribuite.

Orario di lavoro La durata massima dell'orario di lavoro previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è stabilita in 54 ore settimanali per i lavoratori domestici conviventi ed in 44 ore settimanali per i lavoratori domestici non conviventi. La legge prevede a favore del lavoratore domestico: - il diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno; - il diritto ad un adeguato riposo compensativo durante il giorno in caso di "necessarie" prestazioni notturne; - il diritto ad un riposo settimanale di una intera giornata (24 ore consecutive) di regola coincidente con la domenica, e ad un'altra mezza giornata durante la settimana.

Per svolgere alcune tipologie di lavoro è necessaria la tessera sanitaria

TESSERA SANITARIA PER LAVORO

La tessera è un documento attestante l'idoneità igienico-sanitaria a svolgere le proprie mansioni lavorative. Il rilascio avviene di norma nel distretto socio-sanitario del Comune di residenza o nel caso di stranieri, del comune di domicilio indicato sul permesso di soggiorno. Ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro. Viene rilasciato a:

personale addetto alla produzione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, e conservazione dei prodotti alimentari

personale addetto al trasporto di prodotti alimentari unicamente se viene a contatto diretto o indiretto con tali prodotti

personale addetto al commercio di prodotti alimentari all'ingrosso, al dettaglio in servizi specializzati (drogherie) e non (supermercati) e al dettaglio ambulante

cuochi, ausiliari se lavorano in cucina, pizzaioli, baristi, macellai, salumai, pastai, gelatai, cassieri, commessi, etc.

Per il primo rilascio del libretto occorre presentarsi muniti di:

1. due foto tessera
2. documento di riconoscimento
3. attestazione versamento €10,33 sul c/c n. 27344506 - Azienda Sanitaria 10 Firenze - Diritti Sanitari Igiene - Servizio Tesoreria - V.le Michelangelo 41, 50125 Firenze; causale: tessera sanitaria
4. permesso di soggiorno non scaduto

Per il rinnovo occorre l'attestazione del versamento di cui sopra. Il rilascio o rinnovo della tessera deve essere effettuato nel proprio quartiere o comune di residenza

Per il COMUNE DI FIRENZE rivolgersi

per i **quartieri 1 e 4 - L.no S. Rosa, 13**, lunedì- sabato 8.00-12.00

per il **quartiere 2, 3, 5 - Villa Basilewsky**, Via Lorenzo il Magnifico 100, lunedì-sabato 8,00-11,00

LA CARTA DI SOGGIORNO

Lo straniero regolarmente soggiornante da 6 anni e titolare di un permesso di soggiorno che ammette un numero indeterminato di rinnovi e che dimostri di avere un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, può chiedere la carta di soggiorno. La carta di soggiorno può essere chiesta anche per i familiari dello straniero che abbia i requisiti appena elencati. Per familiari si intende il coniuge ed i figli minori conviventi. Tuttavia in questo caso è necessaria la dimostrazione dell'esistenza di una abitazione idonea secondo i parametri visti a proposito del ricongiungimento familiare.

La carta di soggiorno è a tempo indeterminato. Deve essere vidimata ogni 10 anni e vale come documento di identificazione per cinque anni.

La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero che sia stato rinviato a giudizio o condannato per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio ex art. 380 c.p.p. e se si tratta di delitti non colposi anche ex 381 c.p.p.

La riabilitazione estingue tale preclusione.

Se dopo il rilascio della carta di soggiorno lo straniero commette uno dei reati appena elencati è disposta la revoca della carta di soggiorno e se non deve essere disposta l'espulsione viene rilasciato un permesso di soggiorno.

Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la sua revoca è possibile ricorrere al La titolarità della carta di soggiorno comporta la possibilità, se ne sussistono i presupposti, di accedere:

a tutte le provvidenze per gli invalidi civili (ivi compreso il minore iscritto lo straniero titolare di carta di soggiorno può essere disposta l'espulsione amministrativa solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale (vale a dire solo ad opera del Ministro dell'interno ex art. 13 comma 1 T.U.)

Lo straniero titolare di carta di soggiorno può

- ✓ fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- ✓ svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
- ✓ accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
- ✓ partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 (art. 9, comma 4, D.lgs. 286/98).

La titolarità della carta di soggiorno comporta la possibilità, se ne sussistono i presupposti, di accedere:

- ✓ a tutte le provvidenze per gli invalidi civili (ivi compreso il minore iscritto sulla carta di soggiorno del genitore);
- ✓ all'assegno di maternità;
- ✓ all'assegno sociale.

Carichi pendenti (certificato)

Per l'ottenimento della Carta di soggiorno (ecc.) è richiesto il certificato dei carichi pendenti.

Come ottenerlo:

andare presso la Procura della Repubblica - Pretura circondariale, V.le S.Lavagnini 31, con passaporto e modulo di richiesta allegare marche giudiziarie per €3,10

Il rilascio avviene di norma dopo due giorni.

Info: Procura della Repubblica, V.le S. Lavagnini 31, Firenze, tel. 055 2604629

Casellario giudiziale generale (certificato)

Per l'ottenimento della Carta di soggiorno (ecc.) viene richiesto il Certificato del Casellario giudiziale generale (Codice penale, **artt. 684 e ss.**). Questo certificato contiene l'estratto dei provvedimenti penali, civili e amministrativi definitivi a carico di una persona e le annotazioni dei provvedimenti per cui è prescritta l'iscrizione.

Cosa presentare: permesso di soggiorno in corso di validità, passaporto, bolli per €11,00 (più €6,20 di marche amministrative per rilascio urgente, € 3,10 per rilascio a tre giorni amministrativi) e domanda debitamente compilata. Apolidi e profughi possono presentare, al posto del passaporto, un certificato di dichiarazione dello stato di apolide o profugo rilasciato dall'autorità competente.

Dove: Ufficio del Casellario Giudiziale, presso il Tribunale di Firenze.

Il certificato ha validità 6 mesi a decorrere dalla data di rilascio. Le condanne eventualmente riportate non risultano se si è ottenuta la riabilitazione o se la condanna è stata inflitta con la clausola della "non menzione".

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

Il diritto all'unità familiare è riconosciuto ex art. 28 T.U. a favore di cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata almeno annuale per motivi di lavoro, studio, asilo, religiosi e secondo la giurisprudenza anche per motivi di famiglia.

Tale diritto è esercitabile sia dallo straniero che già risiede regolarmente in Italia, sia dallo straniero che facendo ingresso in Italia per la prima volta intende mantenere l'unità familiare e quindi portare con sé i familiari stessi.

Il familiare ricongiunto può svolgere attività lavorativa o di studio o di formazione sin dal suo ingresso.

Può chiedere il ricongiungimento

Lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata almeno annuale per motivi di lavoro, studio, asilo, religiosi e secondo la giurisprudenza anche per motivi di famiglia che dimostri di avere i requisiti di idoneità alloggiativa e reddituale per mantenere i familiari con cui si vuole ricongiungere.

Possono essere ricongiunti

- Il coniuge non legalmente separato
- I figli minorenni, anche se nati fuori dal matrimonio o se figli solo del coniuge (in questo caso serve il consenso dell'altro genitore), purché risultino a carico.
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni obiettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti l'invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine e di provenienza e i genitori ultra sessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

La materia del diritto all'unità familiare è al momento oggetto di diverse ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale.

I documenti che servono per avere il ricongiungimento familiare

I documenti necessari per richiedere il ricongiungimento familiare:

- permesso di soggiorno (valido almeno per un anno) oppure la carta di soggiorno;
- dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- fotocopie delle buste paga dell'anno in corso;
- contratto di lavoro e dichiarazione di assunzione vidimati dal centro per l'impiego;
- dichiarazione del datore di lavoro con indicazione del reddito annuo, natura e durata del contratto (solo per rapporto di lavoro domestico).
Si deve infatti dimostrare di avere un reddito sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia, cioè di un reddito minimo annuo derivante da fonte lecita da parte dello straniero che richiede il ricongiungimento, di importo non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale (euro 4.783,61), importo che è raddoppiato se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari ed è triplicato se si chiede il ricongiungimento di quattro o più. Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

La Circolare 5.9.2001 del Ministero dell'Interno, discostandosi dalle previsioni normative ha, stabilito, che ai fini dell'ottenimento del nulla-osta al ricongiungimento familiare i requisiti di alloggio e di reddito non possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

Il reddito annuo necessario per il ricongiungimento deve essere di:

- **4.666,87 € per 1 persona;**
- **9.333,74 € per 2 o 3 persone;**
- **14.000,61 € per oltre 3 persone.**

Nell'ambito di questa seconda condizione, ovvero relativa al reddito si sottolinea una importante disposizione prevista dagli artt. 32-34 e dalla Tabella E, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, Roma, 8 marzo 2001.

Si prevede, infatti che per quanto riguarda il calcolo del reddito complessivo prodotto dai lavoratori domestici che da contratto convivono con il datore di lavoro e fruiscono di vitto e alloggio, all'importo del reddito derivante dalle ore di lavoro effettivamente svolte, deve essere aggiunta la somma di €26,00 settimanali (per 6 gg lavorativi a settimana), in qualità di indennità sostitutiva di vitto e alloggio, in ragione del numero di settimane effettivamente lavorate (6gg lavorativi per 4,313 € al g =26,00 € a settimana per 4 settimane = 104,00 € al mese per 13= 1.352 € all'anno).

- documentazione integrativa dei redditi prodotti da altri familiari conviventi o provenienti da altre fonti;
- fotocopia del contratto di locazione/comodato registrato o atto di proprietà dell'immobile;
- certificato di idoneità ed abitabilità dell'alloggio rilasciato, ai sensi della legge reg. 96/1996, dalla A.S.L. Tale attestazione certifica che la superficie dello stesso rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica (per la Toscana L.R. n. 96 del 20.12.1996 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" così come modificata dalla Delibera Consiglio Regionale n. 47 del 13.02.2001, (TABELLA A, art. 5, c. 1, lettera c) Per la suddetta legge regionale si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile sia non inferiore a:
 - **30 mq** per n. 1 persona
 - **45 mq** per n. 2 persone
 - **55 mq** per n. 3 persone
 - **65 mq** per n. 4 persone
 - **75 mq** per n. 5 persone
 - **95 mq** per n. 6 persone
- per i collaboratori domestici conviventi con il datore di lavoro, occorre la dichiarazione del datore di lavoro che accetta il familiare;
- autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia
- copia del passaporto di chi si ricongiunge;
- In caso di lavoratori domestici occorre presentare le fotocopie dei versamenti Inps dell'anno precedente e di quello in corso.

FORME PARTICOLARI DI RICONGIUNGIMENTO

L'art. 29 comma 6 consente il ricongiungimento "a rovescio" cioè l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante con il genitore naturale, con deroga alla prescrizione di dimostrare l'idoneità alloggiativa e di reddito.

Si ricorda che grande importanza ha avuto la disposizione di cui all'art. 31, comma 3 del D.lgs. 286/98. Tale norma dispone, infatti, che il Tribunale per i Minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell'età del minore e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Si è aperta una discussione sull'applicazione pratica di questa disposizione, si sono così, sviluppati due orientamenti. Secondo l'orientamento restrittivo, fatto proprio poi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11624 del 17 settembre 2001, la chiave interpretativa è quella della temporaneità dell'autorizzazione, strettamente legata alle condizioni di salute del minore. Il secondo indirizzo, diffuso fra le pronunce di merito e riaffermato anche dopo il provvedimento della Suprema Corte, critica questa interpretazione, che limita l'analisi del giudice minorile, a singoli elementi, senza considerare globalmente la situazione del minore che si trovi da lungo tempo in Italia e che qui abbia sviluppato tutti i suoi interessi e le relazioni affettive. Queste ultime motivazioni/argomentazioni sono a sostegno dei provvedimenti della Corte appello Bari, sez. Minorenni, con il decreto del 31 dicembre 2001, e del Tribunale per i Minorenni di Venezia, Firenze, Bari.

E, inoltre, previsto il diritto del genitore straniero di cittadino italiano minorenni di soggiornare in Italia e di avere un permesso di soggiorno senza alcuna condizione. Stesso diritto è concesso allo straniero/a che sposa un cittadino italiano. Quest'ultimo dopo mesi di matrimonio e di convivenza sul territorio italiano può chiedere la cittadinanza italiana.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia spetta anche

- agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno stato appartenente all'unione europea o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino italiano o appartenente ad uno stato membro dell'unione europea residente in Italia o con straniero regolarmente soggiornante. In al caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La conversione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.
- Al genitore straniero, anche naturale del minore italiano residente in Italia. In questo caso si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del genitore, salvo che lo stesso non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

L'ART. 19 T.U. I DIVIETI LEGALI ALL'ESPULSIONE

Non possono essere espulsi e hanno diritto ad un permesso di soggiorno

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
 - a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
 - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
 - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
 - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

AUTOCERTIFICAZIONE

Gli stranieri regolarmente soggiornanti (non comunitari) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445 del 28/12/2000 solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani (ad esempio data e luogo di nascita, residenza, stato di celibe, coniugato/a, vedovo /a o divorziato, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, ecc.) fatte salve le disposizioni che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

N.B. Non si possono effettuare dichiarazioni false. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione mendace, di falsità di atti e di uso di atti falsi, sono previste severe sanzioni penali, nonché la decadenza dal beneficio eventualmente ottenuto.

Traduzioni dei documenti

Per la presentazione e certificazione di traduzioni di documenti in lingua straniera, occorre recarsi o presso un'agenzia di traduzioni, che provvederà ad ogni adempimento, o presso la cancelleria del Tribunale, o presso la cancelleria del Tribunale in P.zza S. Martino, piano II stanza, 59, per le informazioni e il ritiro degli stampati necessari. La traduzione dovrà essere certificata in cancelleria, dal solo traduttore che può essere chiunque non abbia rapporti di parentela o di coniugio con l'interessato. Il bollo è dovuto nella misura di €11,00 ogni quattro pagine o frazione di quattro, della traduzione, contando anche la pagina del verbale di certificazione

Info: Tribunale di Firenze, Ufficio del personale, p.zza S. Firenze, tel. 055 2746284, Ufficio Copie, tel. 055 2746575, p.zza S. Martino 2.

Diritto allo studio

In Italia il diritto all'istruzione per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti è garantito in condizioni di parità con i cittadini italiani. In particolare, ai minori stranieri è garantito il diritto (e dovere rispetto alla scuola dell'obbligo) allo studio anche se non sono in regola con il permesso di soggiorno. Per lo straniero residente all'estero, la possibilità di entrare in Italia per motivi di studio (in particolare, per studi superiori o universitari) è prevista, ma sottoposta ad alcune condizioni, quali quelle dettate dal rispetto delle quote annuali (stabilite con appositi decreti del Ministero. Esteri), nonché dalla necessità di dimostrare disponibilità economiche adeguate.

Tutti i bambini e i ragazzi stranieri fino a 15 anni, regolari o irregolari, hanno diritto:

all'istruzione (scuola dell'obbligo);

ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità scolastica.

DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA

Si distinguono 3 categorie

- Stranieri regolari con obbligo di iscrizione al servizio sanitario
- Stranieri regolari con facoltà di iscrizione al servizio sanitario
- Stranieri irregolari che hanno in ogni caso diritto
 1. alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio erogate dai servizi pubblici o accreditati;
 2. agli interventi di medicina preventiva, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e cioè:
 - a) a godere del programma di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
 - b) agli interventi per la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
 - c) alle vaccinazioni;
 - d) agli interventi di profilassi internazionale;
 - e) alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive;
 - f) alle attività finalizzate alla tutela della salute mentale.

Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente viene assegnato un codice di identificazione, chiamato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido per 6 mesi e rinnovabile.

Lo straniero presente irregolarmente in condizione di indigenza è esonerato dal pagamento del ticket in questi casi:

prestazioni sanitarie di primo livello;

- 1) urgenze;
- 2) stato di gravidanza;
- 3) patologie esenti;
- 4) soggetti esenti in ragione dell'età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di polizia, tranne che nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità di polizia, tranne che nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge.

Di seguito sono elencati gli ambulatori di medicina generale presenti nella provincia di Firenze dove i cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno dove gli adulti e i ragazzi oltre 14 anni possono essere visitati:

Lungarno Santa Rosa 13 - Firenze - Tel. 055 2285897, venerdì, 12,30 - 14,30

V.le Morgagni 33 - Tel. 055 2285300

Via Pistoiese, 185 - S.Donnino - Tel. 055 8947729, mercoledì, 15,00 - 18,00 solo su appuntamento

Via Rialdoli 80 - Scandicci - Tel. 055 72941

Via Dante Alighieri, 36 - Grassano (B.Ripoli) - Tel. 055 641760

V.le della Repubblica, 32 - Borgo S. Lorenzo - Tel. 055 8451630

V.le I° Maggio, 26 - Barberino Mugello - Tel. 055 8416137

Consultori ed ambulatori ostetrico ginecologici per immigrati dove è possibile far visitare e vaccinare i bambini da 0 a 14 anni e far visitare le donne in gravidanza o con problemi ginecologici

Via S. Monaca, 37 - Firenze - Tel. 055 218883

P.zza SS. Annunziata, 13 - Tel. 055 2758706

Via dell'Osteria - Tel. 055 32241 (etnia cinese)

Via Pistoiese, 185 San Donnino - Tel. 055 8947725 consultorio ginecologico (etnia cinese) - mercoledì, 15,00 - 18,00 solo su appuntamento.

Consultorio pediatrico tel. 055 8947727

Assistenza sanitaria del volontariato

Medici volontari svolgono servizi di assistenza gratuita presso associazioni di volontariato.

La principale tra queste associazioni è:

Centro Niccolò Stenone:

Servizio medico, assistenza sanitaria gratuita a cittadini comunitari, non comunitari ed italiani, in situazione di forte e comprovato disagio. Servizio dentistico, in collaborazione con la Caritas e l'Asmu (Associazione nazionale medici odontoiatri volontari) hanno aperto anche un ambulatorio odontoiatrico. Il servizio offre assistenza a cittadini non comunitari non aventi diritto alle prestazioni del Ssn ed a cittadini italiani in situazione di particolare e comprovato disagio.

Info: Centro Stenone, p.zza S. Lorenzo 9, Firenze, tel. 055 280960. Orario: lunedì-venerdì 15,00 -19,00.

Iscrizione al Ssn e tesserino STP*, Sedi territoriali

N.B. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi può accedere alle prestazioni solo dietro pagamento delle tariffe determinate dalle Regioni e dalle Province autonome come dice l'art. 8, cc. 5 e 7, D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni. Sono esclusi da tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati ed accordi bilaterali.

Firenze

***Quartiere 1**, Via Borgognissanti 20/16, tel. 055 2285500, lunedì -sabato 8,00-12,00, martedì anche 14,30-16,30.

Quartiere 2, V.le G. D'Annunzio 29, Tel. 055 6264815, lunedì -sabato 8,00-12,00, lunedì pomeriggio anche 14,30-16,30.

***Quartiere 3**, Via di Ripoli 96, tel. 055 6583706, lunedì- sabato 8,00-12,00, mercoledì anche 14,30-16,30.

***Quartiere 4**, Lun.no S. Rosa 13, tel.055 2285649, lunedì-sabato 8,00-12,00, venerdì anche 14,30-16,30. V.le Canova tel. 055 2285 lunedì-sabato 8,00-12,00

Quartiere 5, V.le Morgagni 33, tel. 055 2285319, lunedì -sabato 8,00-12,00, giovedì anche 14,30-16,30, Via dell'Osteria 8, tel. 055 32241, lunedì-sabato 8,00-12,00, martedì anche 14,30-16,30.

Malattie trasmissibili

Test Hiv anonimi e senza alcuna prescrizione presso i seguenti punti dell'Asl :

Unità Operativa Malattie infettive, tel. 055 2496512, 055 2496297

Centro Mts (Centro Malattie trasmissibili), clinica Dermatologica, p.zza Brunelleschi 4, tel.055 2758628.

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

La legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (che ha sostituito la vecchia legge n. 555 del 13 giugno 1912) prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza, alcuni automatici al verificarsi di certe condizioni e/o subordinati alla semplice dichiarazione di volontà dell'interessato (per nascita, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, per adozione, per discendenza, per nascita e residenza in Italia), altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni, alla dichiarazione di volontà e ad una decisione dell'Autorità (per matrimonio, per naturalizzazione, quest'ultimo legato al periodo di residenza in Italia). Sono poi previsti alcuni casi di perdita (per rinuncia, per revoca e, in casi particolari, a seguito dell'acquisto volontario di cittadinanza straniera) e di riacquisto della cittadinanza italiana. Per i diversi casi di acquisto, di perdita o di riacquisto, sono previste diverse procedure, con diversi uffici competenti.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno, sono soggetti ad alcuni obblighi previsti dall'art. 6 del T.U. 286/98, inerenti al soggiorno, che in molti casi, e sempre più spesso, non vengono osservati per mancanza di informazione ma che possono avere conseguenze anche gravi. Anzitutto fra gli obblighi inerenti al soggiorno vi è quello dell'iscrizione anagrafica, previsto dall'art. 6 comma 7 del T.U. che assoggetta i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti alle stesse condizioni dei cittadini italiani ex D.P.R. 223/1989.

Residenza anagrafica e dichiarazione di ospitalità

Il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno valido, ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza (N.B. Il richiedente deve abitare "di fatto" sul territorio in maniera stabile e continuativa). Per ottenere la residenza occorre presentare alle sedi anagrafiche i seguenti documenti:

- a) passaporto
- b) permesso di soggiorno valido (o fotocopia del permesso di soggiorno scaduto con ricevuta di domanda di rinnovo, *se proveniente da un altro comune*)

Se si abita in casa di accoglienza serve la dichiarazione dei responsabili della stessa

La dichiarazione deve essere timbrata se si abita in affittacamere, pensioni o simili.

Nel modulo di richiesta di iscrizione anagrafica è prevista la firma, oltre che del richiedente (maggiorante), anche del sottoscrivente eventualmente già residente nell'appartamento. I tempi per avere la certificazione della residenza: 43 giorni, se si cambia residenza, ma si rimane nello stesso comune di Firenze, se invece si arriva da altro comune o dall'estero, i giorni diventano 60, come prescritto dal regolamento anagrafico, salvo tempi più lunghi per accertamenti o attesa risposta del Comune di provenienza.

Denuncia di ospitalità *Chiunque, a qualsiasi titolo dà alloggio oppure ospita uno straniero, anche se parente o affine, deve comunicarlo per iscritto entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione deve contenere le generalità di chi ospita e quelle dello straniero (art. 7, D.L. 25/7/98, n.286).*

Dichiarazione di ospitalità E' una dichiarazione in cui si afferma di ospitare a casa propria un cittadino non comunitario. Deve essere fatta dalla persona titolare del contratto di affitto o di proprietà, accompagnando la dichiarazione con una fotocopia della **denuncia di ospitalità** e la fotocopia

del documento di identità del dichiarante. E' necessaria anche la fotocopia del contratto d'affitto registrato, intestato alla persona che produce la dichiarazione di ospitalità. Tutti questi adempimenti dovranno essere ripetuti nel caso in cui l'alloggio cambi. Quando si tratta di migranti senza permesso di soggiorno molto spesso la persona che li ospita, pur avendone l'obbligo legale, omette di presentare denuncia di ospitalità per evitare di esporre il proprio ospite al rischio di un provvedimento di espulsione.

Rinnovo dell'iscrizione anagrafica Permane l'obbligo di rinnovare presso l'Ufficio Anagrafe del comune di residenza la DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno altrimenti parte il procedimento di cancellazione anagrafica. Però il procedimento di cancellazione si blocca se, dopo un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, quando lo straniero riceve la comunicazione dell'Anagrafe del comune di residenza, questi si reca all'Anagrafe con la ricevuta della domanda di rinnovo o il nuovo permesso di soggiorno.

Quando lo straniero viene cancellato d'ufficio dalle liste anagrafiche. Il Comune comunica la cosa alla Questura entro 15 giorni.

Nel caso in cui il cittadino straniero non sia iscritto all'anagrafe, poiché non ha una dimora abituale, è comunque previsto l'obbligo di comunicare le variazioni del proprio domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi, al questore competente per territorio. Questo adempimento è importante ma in molti casi non osservato, con la conseguenza che eventuali comunicazioni della Questura anche relative al rinnovo del permesso di soggiorno o questioni attinenti, non raggiungono il destinatario, perché inviate all'ultimo domicilio conosciuto.

MATRIMONIO

Possano sposarsi tutti i cittadini italiani o stranieri anche se non residenti o domiciliati sul territorio comunale e che siano privi di permesso di soggiorno

I documenti necessari sono

I documenti da presentare sono quindi:

Passaporto valido;

Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio paese d'origine con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea;

Se il cittadino straniero è residente in Italia, certificato di stato libero e di residenza in bollo;

Due testimoni con i documenti d'identità validi; (se stranieri con permesso di soggiorno);

Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia.

NASCITA DI UN FIGLIO IN ITALIA

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e può essere fatta dal padre, dalla madre, o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da una persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata..

Tempi e modalità La dichiarazione di nascita deve essere fatta:

entro 3 giorni dalla nascita presso l'Ufficio Dichiarazioni di Nascita dell'Ospedale in cui è avvenuta la nascita; **entro 10 giorni** dalla data in cui è avvenuta la nascita presso il Comune di nascita del neonato o il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo fra loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre). Se un bambino nasce in Italia da genitori stranieri e ha la residenza continuata prima del compimento della maggiore età può chiedere la cittadinanza italiana

MINORENNI

Al compimento della maggiore età agli stranieri già iscritti nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore, o comunque titolare di un permesso di soggiorno autonomo, in quanto ha già compiuto 14 anni ed ai minori comunque affidati, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, cure. Tale permesso di soggiorno può essere rilasciato anche ai minori stranieri non accompagnati per motivi di studio, accesso al lavoro al compimento della maggiore età (sempre che non sia intervenuto un provvedimento di rimpatrio assistito) se sono stati ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro presso la presidenza del consiglio dei ministri.

IL RESPINGIMENTO

L'art. 10 T.U. disciplina il primo istituto preordinato alla repressione dell'immigrazione illegale, ossia il respingimento.

Il primo comma recita "La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato."; il comma 2 recita

"Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso"

Il regolamento di attuazione tratta il provvedimento che dispone il respingimento come un provvedimento assimilabile al decreto di espulsione, al provvedimento di revoca, rifiuto e conversione del titolo di soggiorno o della carta di soggiorno che sia stato consegnato allo straniero o a lui notificato, contenete le modalità di impugnazione. Pertanto, deve ammettersi anche l'impugnazione di questo respingimento che è uno strumento

criticabile, perché è un atto amministrativo ampiamente discrezionale che incide sulla libertà del migrante. tale provvedimento secondo parte della giurisprudenza si impugna al giudice ordinario, secondo altra parte al TAR.

ESPULSIONE

Espulsione significa che lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio italiano o invitato a lasciare il territorio. Esistono diversi tipi di espulsione, ma nonostante la diversa natura, i provvedimenti in materia sono accomunati dal presupposto sostanziale delle categorie di stranieri ai quali si rivolgono, che già erano soggetti ad espulsione nel previgente sistema: a) stranieri che abbiano compiuto violazioni gravi delle norme sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato b) stranieri che siano stati condannati per aver compiuto taluni delitti (ai sensi dell'art. 4, comma 3, T.U. non sono ammessi in Italia, e se già vi si trovano devono essere espulsi, gli stranieri che, fra le altre ipotesi, risultino condannati, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, C.p.p. ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite) e che siano o debbano essere detenuti nel territorio dello Stato e/o che siano ritenuti pericolosi socialmente c) stranieri che siano ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Altro aspetto comune ai vari tipi di espulsione è l'inserimento dei provvedimenti nel sistema di controllo generalizzato cui ha dato vita la rete Schengen, al fine d'impedire il rientro illegale delle persone espulse

Il T.U. prevede diversi tipi di espulsione

Distinguiamo quindi i provvedimenti di espulsione adottati dalle autorità amministrative e quelli adottati dalle autorità giudiziaria

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

Disposta dal prefetto alla presenza delle condizioni ex **art. 13 commi 2, 3 T.U.** ed in assenza delle condizioni ex art. 19 T.U.

Quindi si dispone l'espulsione in 3 casi

Ingresso irregolare, salvo che non sia richiesto asilo o status di rifugiato

Soggiorno irregolare (straniero entrato regolarmente che non ha chiesto permesso di soggiorno entro 8 giorni; straniero cui è scaduto permesso e non abbia chiesto rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza; straniero cui è stato revocato il permesso di soggiorno;

Straniero pericoloso (straniero che può anche avere un permesso di soggiorno ma che ha commesso delitti atinenti all'associazione mafiosa oppure che vive di proventi dell'attività delittuosa e nei cui confronti è applicabile una misura di prevenzione)

Il provvedimento di espulsione deve contenere le indicazioni circa le modalità di espulsione e deve essere tradotto in modo sintetico allo straniero che non comprende la lingua italiana in una lingua a lui comprensibile. Se non è possibile tradurre, per mancanza di personale idoneo, nella lingua madre dello straniero si traduce in inglese, francese, o spagnolo, secondo la preferenza dell'interessato. Il provvedimento di espulsione deve essere motivato, con specificazione delle circostanze di fatto che hanno dato luogo al provvedimento stesso. L'assenza di traduzione e di motivazione, costituisce violazione del diritto di difesa.

Lo straniero raggiunto dal provvedimento di espulsione ha l'obbligo di allontanarsi dal territorio nazionale ed ha il divieto di rientrare per 10 anni (il decreto può prevedere una durata inferiore ma mai meno di 5 anni). In base ad una valutazione assolutamente discrezionale, il Ministro dell'interno può autorizzare il reingresso dello straniero espulso, prima del decorso del periodo previsto. I dati anagrafici dello straniero espulso sono comunicati al SIS (sistema informativo Schengen) al fine di impedire che lo straniero espulso dal territorio italiano possa entrare nel territorio di altri stati membri dell'accordo.

Questa espulsione è ricorribile unicamente di fronte al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. A tale giudice spetta la competenza di convalidare l'espulsione. Di fronte al giudice di pace si ha diritto ad un difensore e ad un interprete. Il giudice di pace ha il potere di sospendere l'esecuzione dell'espulsione per garantire la difesa. Contro la decisione del giudice di pace si può ricorrere in Cassazione.

L'art. 13 comma 1 prevede un'altra espulsione amministrativa, ovvero quella disposta dal Ministro dell'interno per ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico, tale espulsione è coercitiva ed immediata. Contro la stessa si può ricorrere al Tar del Lazio.

I ricorsi non sospendono le espulsioni.

L'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera è la modalità che costituisce la regola. Lo straniero non identificato è trattenuto nei centri di permanenza temporanea per un massimo di 60 giorni, in attesa dell'espletamento delle indagini per l'identificazione. Il trattenimento deve essere convalidato dal giudice entro 48 ore dal provvedimento del questore che dispone il trattenimento.

Profili penali della mancata ottemperanza all'intimazione di allontanamento.

Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

ESPULSIONI DISPOSTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Sono di 3 tipi

- Come misura di sicurezza
- Come sanzione sostitutiva
- Come sanzione alternativa alla detenzione

Le prime due, hanno natura giurisdizionale, la terza ha natura amministrativa, come ha affermato la Corte Cost. in quanto consiste in una anticipazione della espulsione amministrativa.

L'espulsione come misura di sicurezza è disposta dal giudice ex art. 235 c.p. quando lo straniero è stato condannato alla pena della reclusione per una pena non inferiore a 10 anni. Ex art. 312 c.p. il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero reo di uno dei delitti contemplati nel titolo I del c.p. Fuori dal c.p. ricordiamo che l'art. 15 T.U. dispone che il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero reo di uno dei delitti contemplati ex artt. 380, 381 c.p.p. previo esame della pericolosità sociale.

E' pacifico in giurisprudenza che la sentenza di patteggiamento esclude l'applicazione della espulsione come misura di sicurezza, riconoscendo alla stessa natura personale.

L'espulsione come sanzione sostitutiva è disposta dal giudice che condanna o applica la pena ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un delitto non colposo entro il limite di due anni, sempre che sussistano i requisiti ex art. 13 comma 2 T.U. e che non ci siano i requisiti per la sospensione condizionale della pena. Ostante a questa espulsione sono le cause ex art. 19 T.U.

Tale espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima di 10 anni, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

L'espulsione Come sanzione alternativa alla detenzione

Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. L'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

I MIGRANTI DETENUTI

In base all'art. 4 T.U.:

Non possono avere il permesso di soggiorno i soggetti che hanno subito condanne penali e che costituiscono un pericolo per la sicurezza.

Specificamente

Articolo 4 - Ingresso nel territorio dello Stato

Comma 3

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

comma 6 *Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.*

Si tenga presente che **la legge c.d. Bossi- Fini non è retroattiva** e quindi tali cause ostantive valgono solo per gli stranieri che hanno subito condanne successivamente all'entrata in vigore di questa legge. La non retroattività della legge è stata confermata in alcune pronunce del TAR e recepita da una circolare ministeriale.

La norma che elenca i reati ostantivi alla permanenza sul territorio dello Stato non si applica a quei soggetti che hanno commesso il reato, prima dell'entrata in vigore della legge 189. Questa impossibilità deriva dal principio generale di irretroattività della legge penale.

A chi ha commesso un reato prima del 10 settembre 2002 (essendo il 26 agosto 2002 la data della pubblicazione della legge 189 sulla Gazzetta Ufficiale), si applica la vecchia disciplina¹. Può perciò vedersi negato il permesso di soggiorno soltanto se è uno straniero che «sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere». Tra questi soggetti, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, punto c, del Testo Unico del 1998, che richiama l'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione, rientrano: «*coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore della vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica*»; «*gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*».

Se il migrante è stato condannato, alla misura di sicurezza dell'espulsione il magistrato di sorveglianza alla fine della pena deve riconsiderare la pericolosità del soggetto. In conformità a questa valutazione può decidere di confermare la misura di sicurezza, se ritiene il soggetto ancora pericoloso, di convertirla in una misura più adeguata all'effettiva pericolosità del soggetto o di revocarla, se ritiene che il soggetto non sia più pericoloso (art. 679 c.p.p.). Le questure non ritengono che la revoca della misura di sicurezza per mancanza di pericolosità da parte del magistrato di sorveglianza sancisca la non pericolosità del migrante.

Sulla base di tale dichiarazione di non pericolosità, eventualmente corredata dalle relazioni degli operatori dell'area trattamentale all'interno del carcere (educatori ed assistenti sociali del Centro Servizi Sociali per Adulti) che attestano il percorso di "rieducazione" l'interessato può ricorrere contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e contro il provvedimento di espulsione. Se non ci sono a carico del migrante fatti successivi alla stessa dichiarazione di non pericolosità, è probabile che il ricorso venga accolto² (ne sono stati accolti molti negli ultimi anni).

Dovrebbe essere sicuramente considerato non pericoloso dalla questura (e a maggior ragione dai giudici amministrativi o di pace, competenti rispettivamente sul ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e contro il decreto di espulsione) il migrante che ha concluso positivamente la sua pena in affidamento (ordinario o terapeutico), perché la declaratoria di esito positivo dell'affidamento estingue la pena e ogni altro effetto penale, e quindi sicuramente estingue anche la pericolosità del soggetto. Una tale conclusione è stata raggiunta dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna che con sentenza 27/10/2003, n. 2168³.

¹ La circolare n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^A Div. del Ministero degli Interni afferma che non comportano l'automatica espulsione, ma sono valutabili insieme ad altri elementi al momento del rinnovo, "tutte le condanne intervenute prima della entrata in vigore della L. 189/02". Per il principio della irretroattività della legge penale, la formulazione della circolare è imprecisa e può dare adito a gravi violazioni dei diritti dei migranti. Il Ministero degli Interni avrebbe dovuto chiarire che l'automatismo non scattava in presenza di "tutte le condanne intervenute *per fatti commessi* prima della entrata in vigore della L. 189/02".

http://www.anolf.it/circolari/minint_09_09_2003.htm

² La Cassazione – Prima sezione civile – con la sentenza 12721 del 30 agosto 2002 ha affermato che «quando la norma indica il presupposto dell'espulsione dello straniero nella sua "appartenenza" alla categoria delle persone pericolose, di cui alla legge n. 1423 del 1956, non può ammettersi che tale "appartenenza" possa essere oggetto di un giudizio meramente probabilistico, dovendo invece richiedersi un accertamento rigoroso dei presupposti sulla base dei quali la legge n. 1423 consente di ascrivere un soggetto a una delle categorie di persone pericolose dalla stessa legge indicate. Una lettura dell'art. 13 del d. l.vo n. 286 conforme alle effettive finalità e rispettosa della natura giuridica della situazione soggettiva dello straniero incisa dal provvedimento amministrativo e delle conseguenti esigenze di tutela giurisdizionale, impone di ritenere che la norma, quanto ai presupposti del giudizio di "appartenenza" alle categorie di persone pericolose, contenga, sostanzialmente, un rinvio alla disciplina della legge n. 1423. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale conseguente all'impugnazione dei provvedimenti espulsivi adottati sulla base dell'art. 13, 2° comma lettera c), deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'inclusione dello straniero in una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e, pertanto, deve essere condotto utilizzando i criteri che emergono dagli orientamenti giurisprudenziali elaborati con riferimento a tale disciplina (in senso conforme v. Cass. n. 8395/2000). Devono, in particolare, tenersi presenti i criteri: a) della necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) del requisito dell'attualità della pericolosità; c) della necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (v. tra le più recenti: cass. 17 marzo 2000, Cannella; 2 marzo 1999, Morabito; 14 dicembre 1998, Musso; 6 aprile 1999, Cirillo; 20 novembre 1998, Iorio; 11 gennaio 1999, Pappacena)»

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=348jdnnot=5234>

³ http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/BO_200302168_SE.doc

Della dichiarazione di buon esito dell'affidamento dovrebbero potersi giovare anche i migranti che hanno commesso un reato considerato ostativo alla permanenza sul territorio dalla legge 189, successivamente alla sua entrata in vigore. Questa conclusione appare certa se, come fa il T.A.R. dell'Emilia Romagna, si equiparano gli effetti della declaratoria di buon esito dell'affidamento a quelli della riabilitazione.

E' importante sottolineare che il migrante non può essere espulso nel lasso di tempo che trascorre tra la fine dell'affidamento e la declaratoria relativa al suo esito, lasso di tempo che in alcuni casi può essere anche molto lungo. In quel periodo è infatti ancora formalmente un soggetto che sta scontando la pena: è soltanto la declaratoria sull'esito dell'affidamento che estingue la pena. Se il tribunale non riconosce il buon esito dell'affidamento, ridetermina un *quantum* di pena che il migrante deve ancora scontare, o addirittura, secondo una parte della giurisprudenza, gli impone di scontare in carcere un periodo corrispondente a quello trascorso in affidamento⁴.

LA DETENZIONE COME LEGITTIMO IMPEDIMENTO AL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Esiste una giurisprudenza di merito (giudice dell'espulsione e magistratura di sorveglianza) che riconosce la detenzione come legittimo impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno. Questa giurisprudenza si fonda sulle sentenze della Cassazione (n. 6374/1999⁵ e Sezioni Unite Civili n. 7892/2003⁶) secondo cui la tardiva richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno non è automaticamente censurabile con un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b, del Testo Unico, ma deve formare comunque oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione sulla sopravvenuta mancanza dei requisiti per il rinnovo del soggiorno.

La giurisprudenza ha riconosciuto che il migrante detenuto non può rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, perché in carcere non può svolgere attività di lavoro dipendente e, tanto meno, autonomo. Egli però non può essere espulso poiché il ritardo della sua domanda è "dipeso da forza maggiore". Quindi si devono almeno far decorrere, dal momento in cui finisce l'esecuzione della pena, i sessanta giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno durante i quali il migrante non può essere espulso, come lo stesso comma dell'articolo 13 prevede⁷. In questo periodo il migrante può trovare un nuovo lavoro e presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

I MIGRANTI IRREGOLARI AL MOMENTO DELLA CONDANNA

Ci sono due situazioni che sembrano consentire almeno un differimento dell'espulsione:

- ✓ pena pecuniaria
- ✓ misura di sicurezza diversa dall'espulsione.

Sul pagamento delle pene pecuniarie.

Molti reati prevedono oltre alla pena detentiva una pena pecuniaria. Si potrebbe sostenere che: un migrante che deve ancora scontare la pena pecuniaria non può per il momento essere espulso (espulsione amministrativa), perché ha appunto ancora una pena da scontare in Italia.

In base all'art. 742 c.p.p. soltanto la presenza di accordi internazionali fra gli Stati interessati autorizza il Ministro di Giustizia a demandare l'esecuzione delle sentenze penali ad autorità straniere o ad acconsentirvi quando ciò venga richiesto da uno Stato estero, e quando il condannato vi acconsenta e l'esecuzione della pena all'estero sia idonea a favorire il suo reinserimento sociale⁸. Sino ad oggi l'Italia non ha stipulato accordi in materia di esecuzione delle pene pecuniarie con alcun paese⁹. Peraltro è prevista, quando il condannato non può fare fronte al pagamento della pena

⁴ Cfr. R. Tucci, op. cit.

⁵ Corte Cass. 23 giugno 1999, n. 6374 in R. Miele, a cura di, *La nuova legislazione sugli stranieri*, Viterbo, 1999, pag. 306; inoltre, in *Diritto Immigrazione e cittadinanza*, 1999, 3, 145

⁶ <http://www.stranieriinitalia.com/briguglio/immigrazione-e-asilo/2003/luglio/sent-cassazione-rinnovo.html>

⁷ Art. 13 comma 2: «L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: a) [...]; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo»

⁸ Art. 742 c.p.p.: «1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'art. 709 comma 2, il Ministro di Grazia e giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero. 2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'extradizione è stata negata o non è comunque possibile». L'art. 709, comma 2, del c.p.p. richiamato all'inizio di quest'articolo concerne l'extradizione.

⁹ L'unico accordo internazionale esistente in materia di esecuzione della pena all'estero, noto come Convenzione di Strasburgo, concerne esclusivamente l'esecuzione delle pene detentive. Cfr. A. Saldarelli, "Trasferimento

pecuniaria, la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata. L'art. 660 del c.p.p. non lascia spazio alcuno alla possibilità che sul nostro territorio permangano soggetti in stato di insolvenza permanente¹⁰, prevedendo che in caso di insolvenza la pena pecuniaria sia convertita o in libertà controllata o in lavoro sostitutivo (art. 102 e seguenti legge 689 del 1981)¹¹. Nel caso in cui venisse convertita la pena pecuniaria a carico di un migrante inadempiente ci troveremmo di fronte ad una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione all'estero necessiterebbe in ogni caso del consenso dell'interessato, come è precisato dall'art. 742, comma 2, del codice di procedura penale.

dell'esecuzione della pena all'estero" sul sito de "L'altro diritto" alla pagina <http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/guida/trasfest.htm>

¹⁰ Art. 660 c.p.p.: «1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 2. Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolubilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata. 3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133 ter c.p., se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita. 4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti. 5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione». Sul punto cfr. L. Brescia, "Recupero e conversione pene pecuniarie", <http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/sportell/penapec.htm>

¹¹ Legge 689 del 1981: «Art. 102. Conversione di pene pecuniarie. - 1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolubilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. 2. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. 3. Il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. 4. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato. Art. 103: Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie. - 1. Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolubilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda. 2. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni. Art. 105: Lavoro sostitutivo. - 1. Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. 2. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale. [...]. Art. 107: Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda. - 1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. 2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62. 3. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. 4. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. 5. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69. Art. 108: Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda. - 1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67. 2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli. 3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione».

Un altro motivo per cui la pena pecuniaria sembra ostare all'espulsione amministrativa è individuabile nel comma 1 bis all'art. 15 del Testo Unico del 1998, operato dalla legge 189/2002¹². Questo comma prevede che l'espulsione come misura di sicurezza vada effettuata subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione e, quindi, prima dell'esecuzione della pena pecuniaria. Una disposizione di tal genere non è prevista per l'espulsione amministrativa. Perciò, con la legge 189/2002, nel pronunciarsi su quali forme di espulsione sono immediatamente eseguibili al momento della scarcerazione, il legislatore ha fatto riferimento solo all'espulsione prevista come misura di sicurezza. Se ne desume, dato il principio di tassatività vigente nel campo delle misure limitative della libertà, che, per quanto riguarda l'espulsione amministrativa, il legislatore ha inteso lasciare immutata la disciplina prevista all'art. 742 c.p. e ribadire il principio per cui prima va applicata per intero la pena (compresa quella pecuniaria) e solo successivamente si può procedere all'espulsione. In caso contrario il legislatore avrebbe dovuto stabilire che sia l'espulsione come misura di sicurezza, sia l'espulsione amministrativa devono essere eseguite immediatamente dopo la scarcerazione. Se questa fosse stata la sua volontà sarebbe stato sufficiente inserire l'odierno comma 1-bis dell'art. 15 del D.L. 286/1998 anche nell'art. 13 dello stesso decreto legislativo, che regola l'espulsione amministrativa.

Si può aggiungere che esiste un diritto del condannato a estinguere anche la pena pecuniaria, mediante la sua rateizzazione o la sua conversione in libertà, se egli non disponga di controllata, se non ha fondi sufficienti per estinguerla in una unica soluzione, cosa che, come ho accennato, accade frequentemente. L'estinzione della pena pecuniaria, che è, come ricordato, pena principale e non accessoria, è, a norma dell'art. 179 c.p., la pre-condizione per l'ottenimento della riabilitazione¹³. Impedire l'esecuzione della pena pecuniaria significherebbe discriminare il migrante ed impedirgli il conseguimento della riabilitazione.

In sostanza il migrante dovrebbe chiedere al magistrato di sorveglianza, non appena il Pubblico ministero abbia trasmesso a quest'ultimo l'accertamento dell'insolubilità del migrante, la rateizzazione della pena pecuniaria nei casi in cui abbia un lavoro che lo attende appena scarcerato, o qualora stia già lavorando perché semilibero, perché in affidamento o perché ammesso al lavoro all'esterno dell'istituto ex art. 21 dell'Ordinamento penitenziario sempre che il datore di lavoro sia disposto a rinnovare il contratto anche ad esecuzione della pena terminata. Se il migrante si trova senza alcuna fonte di reddito, dovrebbe chiedere la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata. Il migrante in esecuzione di pena pecuniaria dovrebbe aver diritto a lavorare come il migrante in affidamento o in semilibertà, in forza della già ricordata circolare 15 marzo 1993, n. 27/93 del Ministero di Giustizia che impone all'Ufficio del lavoro di registrarlo. Se ci fossero resistenze da parte dell'Ufficio del lavoro a considerare il migrante in esecuzione della pena pecuniaria come un soggetto titolare del diritto a usufruire di un atto di avviamento al lavoro in analogia con i migranti a cui è stato concesso il lavoro all'esterno (o semilibero, o affidati in prova al Servizio sociale, o in libertà condizionale, o in libertà vigilata), il migrante può stipulare un "contratto a progetto", iniziando di conseguenza a svolgere un lavoro autonomo che non prevede l'iscrizione all'Ufficio del lavoro e non espone ad alcun rischio il datore di lavoro (a quel punto committente)¹⁴. La rateizzazione dovrebbe consentire al migrante un periodo di permanenza sul territorio dello Stato di almeno 30 mesi: la pena pecuniaria infatti può essere suddivisa in 30 rate mensile (art. 133-ter c.p.)¹⁵, più l'eventuale periodo derivante dalla conversione del residuo di pena pecuniaria non pagato. La conversione invece potrebbe consentire un periodo di permanenza di 12 mesi, poiché il giudice di sorveglianza, ex art. 660¹⁶, comma 3, c.p.p., dovrebbe concedere al condannato insolvente una dilazione

¹² Art. 15 D. Lgs. 286/1998 modificato dalla legge 189/2002: *Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione* «1. Fuori dai casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo in cui di custodia cautelare o di detenzione».

¹³ Art. 179 c.p. comma 1: «La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta», così modificato dalla legge 145 del 11/6/2004. Prima il termine per essere riabilitato era di cinque anni.

¹⁴ Le sanzioni sono previste solo per chi assume un lavoratore dipendente privo di permesso di soggiorno. L'art. 22 del Testo Unico del 1998, come modificato dalla legge Bossi-Fini, recita infatti al comma 12: «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato». Nessuna sanzione è invece prevista per il committente che stipuli un contratto con un lavoratore autonomo non provvisto di permesso di soggiorno.

¹⁵ Art. 133 ter: «Pagamento rateale della multa o dell'ammenda. 1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. 2. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento».

¹⁶ L'art. 660 c.p.p era stato abrogato dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). La Corte Costituzionale con la sentenza 212 del 2003 ha dichiarato incostituzionale alcune norme del D.P.R. 115 del 2002. Tra

di 6 mesi che può essere rinnovata una sola volta. A questo periodo di un anno vanno poi aggiunti altri 6 mesi (da scontare in libertà controllata) se la pena pecuniaria rateizzata è una multa, o altri 12 mesi (sempre da scontare in libertà controllata) se viene rateizzata una ammenda (art. 102 L. 689/191). Questi periodi possono raggiungere rispettivamente i 9 o i 18 mesi in caso di concorso di più condanne a una pena pecuniaria.

CONCORRENZA TRA MISURA DI SICUREZZA ED ESPULSIONE COME MISURA AMMINISTRATIVA

L'art. 13 del Testo unico in materia di immigrazione, come modificato dalla legge 189/2002, mentre stabilisce che per espellere il migrante che si trova coinvolto in un giudizio penale l'autorità amministrativa deve richiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria, prevede che questa possa negarlo alla presenza di inderogabili esigenze processuali. Nonostante la lettera della legge¹⁷ e di una discutibile giurisprudenza della Corte di Cassazione¹⁸, appare difficile negare, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione¹⁹, che le "esigenze processuali" vadano valutate anche nell'interesse della parte accusata o, nel caso di procedimento di sorveglianza, condannata. Quindi, quando nella sentenza di condanna è prevista una misura di sicurezza, prima di eseguire l'espulsione amministrativa dovrebbe essere quantomeno richiesto il nulla osta al magistrato di sorveglianza che è tenuto a riesaminare la pericolosità del detenuto al momento della scarcerazione. Il magistrato di sorveglianza dovrebbe negare il nulla osta a tutela dell'interesse dello straniero a vedersi dichiarare non pericoloso o a vedersi commutare la misura di sicurezza dell'espulsione (nel caso che questa sia la misura di sicurezza prevista dalla sentenza) in una misura di sicurezza, per esempio la libertà vigilata, che gli consenta di ottenere una decisione che lo dichiari soggetto non più pericoloso. Una tale decisione potrebbe essere fondamentale al fine di un nuovo ingresso del migrante nell'Unione Europea, una volta decorso il periodo di interdizione al reingresso (che normalmente ha durata di dieci anni, salvo, come accennato, che non intervenga riabilitazione).

Merita anche di essere sottolineato che quando il detenuto presenta problemi di natura psichica la misura di sicurezza della libertà vigilata può essere utilizzata come strumento per consentire un intervento terapeutico essenziale, previsto dall'art. 35, comma 3,

queste l'art. 238, che conteneva la nuova normativa in tema di conversione delle pene pecuniarie, e l'art. 299 che abroga l'art. 660 c.p.p. Oggi la disciplina della conversione delle pene pecuniarie è dunque quella contenuta in quest'ultimo articolo. Sulla complessa vicenda della normativa relativa all'esecuzione della pena pecuniaria, che rende non poco difficoltoso ricostruire le norme oggi vigenti, si veda L. Bresci, "Le sanzioni sostitutive previste dalla L. 689/1998: profili di politica criminale e prassi applicativa", in www.altrodiritto.unifi.it/law-ways/bresci/index.htm.

¹⁷ Art. 13 comma 3 D. Lgs. 286/1998: «L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14».

¹⁸ «In tema di espulsione dello straniero, l'art. 13 d.lg. n. 286 del 1998, nel prevedere il rilascio di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende procedimento penale a carico dello straniero da espellere, mira a tutelare esigenze di carattere esclusivamente processuale, con la conseguenza che l'eventuale violazione della norma suddetta non può essere dedotta dallo straniero come motivo di invalidità del provvedimento di espulsione, atteso che il suo diritto di difesa nel procedimento penale pendente in Italia a suo carico non è tutelato dalla norma in esame, bensì dall'art. 17 del medesimo d.lg. n. 286 del 1998, prevedente l'autorizzazione al rientro, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, dello straniero espulso che risulti sottoposto a procedimento penale in Italia» (Cassazione civile, sez. I, 16 novembre 2000, n. 14853; cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2003, n. 5949; Cassazione civile, sez. I, 20 ottobre 2000, n. 13891). E' molto dubbio che la mera possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia renda effettivo l'esercizio del diritto di difesa.

¹⁹ Il secondo comma dell'art 111 della Costituzione statuisce: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

del Testo Unico del 1998 anche a vantaggio del cittadino straniero comunque presente sul territorio nazionale²⁰. Questo percorso deve essere tracciato con l'assistenza del personale dell'area trattamentale dell'amministrazione penitenziaria e dei C.S.S.A. Esso è infatti impraticabile senza una serie di documenti relativi al percorso carcerario e un programma che solo questo personale può predisporre.

TEORIA SULL'IMPOSSIBILITÀ DI ESPELLERE UN MIGRANTE PRIVO DI DOCUMENTI

In forza della modifica della legge Bossi-Fini all'art. 13 del Testo Unico del 1998 l'espulsione del migrante che sia stato recluso sarà «sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica». L'art. 14 dello stesso testo unico stabilisce però che

quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio [...] il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

La permanenza può essere di 30 giorni prorogabile fino a 60. questo periodo serve per identificare lo straniero e/o organizzare l'espulsione. La legge dispone che nel caso in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione [...] il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

La sanzione penale è prevista dal comma 5.ter dello stesso articolo, per il quale lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Si ricorda che il decreto che dispone l'espulsione mediante accompagnamento e quello che dispone il trattenimento nel Centro di permanenza temporanea devono essere convalidati dal giudice di pace. In sede di convalida si possono obiettare tutti i motivi che inficiano la stessa espulsione, quindi la non pericolosità, il venir meno del reato ostativo alla permanenza sul territorio per la dichiarazione di buon esito dell'affidamento, l'esecuzione della pena pecuniaria o di misura di sicurezza diversa dall'espulsione²¹. In sede di convalida del trattenimento l'interessato può inoltre richiedere che la questura esibisca il decreto del Ministro dell'Interno che individua o costituisce formalmente il Centro di permanenza temporanea, essendo illegittimo il trattenimento in un luogo diverso da un Centro di permanenza temporanea legalmente costituito. Il migrante, qualora sia tossicodipendente o sofferente psichico, può anche obiettare che nel Centro di permanenza temporanea non gli saranno prestate

²⁰ Art. 35 comma 3 D.Lgs. 286/1998: «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti e comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva».

²¹ Il comma 5 bis dell'art. 13 del Testo Unico del 1998, modificato dalla legge 271 del 2004, recita: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un *difensore* tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria».

le cure necessarie che le convenzioni internazionali impongono di prestare ai detenuti sofferenti psichici al momento della scarcerazione.

Il punto più rilevante è che lo Stato difficilmente può pretendere, salvo provare la malafede del migrante, che egli sia in grado di procurarsi un passaporto entro cinque giorni, quando lo stesso Stato non è riuscito a produrlo in 60 giorni o più, visto che per i migranti irregolari, detenuti in carcere, si prevede che le procedure per il recupero del passaporto siano attivate durante la detenzione²². Se, una volta scontata la pena detentiva, il migrante è rinchiuso in un Centro di permanenza temporanea, questo significa che le autorità penitenziarie non sono riuscite a procurarsi il passaporto (altrimenti avrebbe provveduto immediatamente al momento della scarcerazione alla sua espulsione mediante accompagnamento). L'essere privi di passaporto è sicuramente un "giustificato motivo" per trattarsi sul territorio dello Stato, dato che senza di esso il migrante non può allontanarsi. Il migrante deve attivarsi presso un'autorità consolare del suo paese per richiedere il rilascio del passaporto e farsi consegnare l'attestazione della richiesta per escludere il reato di non ottemperanza all'ordine di allontanarsi.

Ottenuta dall'autorità consolare l'attestazione della richiesta del passaporto, il migrante può presentarsi in questura chiedendo un permesso che gli consenta di trattarsi sul territorio dello Stato fino al momento in cui la sua autorità consolare non gli avrà rilasciato i documenti necessari per il rimpatrio (momento che, data la vanità dei tentativi fatti dallo Stato, potrebbe non arrivare mai). Questa richiesta trova fondamento nell'art. 28 del D.P.R. 394 del 1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione) che disciplina i "Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento".

Migranti Neocomunitari

Per quanto riguarda la posizione dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea, le modalità d'ingresso e di soggiorno in Italia (che prevedono il rilascio della carta di soggiorno per cittadini della U.E.) sono disciplinate dal d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.

(Permessi di soggiorno e carte di soggiorno) Dal primo maggio 2004 dieci nuovi Stati fanno parte dell'Unione Europea: **Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca.**

Occorre distinguere tra:

1. Coloro che sono entrati in Italia prima del 1° maggio 2004
2. Coloro che sono entrati in Italia dopo il 1° maggio 2004

I cittadini neocomunitari entrati in Italia prima del 1° maggio 2004 per motivi di turismo e per altro titolo di soggiorno di durata inferiore a 90 giorni, non devono richiedere il rilascio di alcun tipo di soggiorno;

I cittadini neocomunitari in possesso di permesso di soggiorno o che lo hanno richiesto entro il 12 maggio 2004 compreso conservano il titolo di soggiorno già posseduto e potranno chiedere il rilascio della Carta di soggiorno. Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti indicati dal D.P.R. 18/1/02, n. 54.

I neocomunitari entrati in Italia dopo il 1° maggio 2004: se questi cittadino sono entrati per motivi di turismo e per tutti i soggiorni di durata inferiore a 90 giorni, non devono richiedere permesso di soggiorno. Invece, i neocomunitari che intendono esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo o subordinato devono seguire delle procedure e subordinare il loro ingresso alle apposite quote previste nei decreti flusso.

Si specifica che per i cittadini di Cipro e Malta si applicano con effetto immediato tutte le norme comunitarie.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

S.o.s. Discriminazioni

Dal 10 dicembre 2004 è attivo un Numero Verde (800.90.10.10) per gli stranieri, vittime di discriminazioni, per denunciare fatti e azioni che mettono a rischio la parità di trattamento. Il Numero Verde è attivo tutti i giorni dalle 10,00 alle 20,00 ed è disponibile in otto lingue (anche arabo, rumeno, cinese mandarino). Gli stranieri potranno richiedere anche assistenza legale gratuita.

²² Il comma 7 dell'art. 16 del Testo Unico del 1998, che disciplina l'espulsione come sanzione alternativa prevede che «lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio»

S.o.s. Vittime della prostituzione

Dal mese di agosto 2000 un Numero verde risponde all'emergenza del fenomeno dello sfruttamento sessuale e della tratta degli esseri umani.

Il servizio, voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e Dipartimento per gli Affari Sociali, aiuta le vittime della tratta, interessate a sottrarsi, a collocarsi nelle iniziative di sostegno e di percorso sociale previste dal regolamento attuativo della Legge 40/98. Numero verde 800 290290. Il servizio è attivo 24 ore su 24,

Sepoltura per cittadini appartenenti alla religione islamica

Con delibera del Comune di Firenze del 20/7/1995 è stato deciso di concedere al Centro culturale islamico di Firenze un'area delimitata, all'interno del cimitero di Trespiano da destinarsi a sepolture di cittadini appartenenti a religioni islamiche. Tali sepolture si svolgono secondo i riti islamici senza violare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di Polizia mortuaria e cimiteriale. Per ottenere l'autorizzazione ad essere sepolti in tale zona è necessario acquisire il nulla-osta del rappresentante di una delle Moschee presenti in Firenze. Il Comune di Firenze aderisce all'accordo nazionale tra Comunità Islamiche (Crdtt) ed Anci (Sefit) in corso di ratifica. Si ricorda che è stato anche aperto "l'obitorio comunale" presso il quale, previo accordo con la struttura e utilizzando personale "riconosciuto", è possibile eseguire l'abluzione e la preparazione della salma secondo il rito islamico

Info: presso le moschee

Procedura da seguire per sepoltura di cittadini di fede musulmana

- ✓ Rivolgersi ad una compagnia funebre che provveda a procurare tutti i certificati necessari (certificato di morte, permesso di seppellimento, etc. Solitamente è l'impresa funebre che se ne occupa).
- ✓ Pagare la tassa per la sepoltura con il bollettino rilasciato dall' ufficio Anagrafe presso l'ufficio postale (costo 130 euro). Se la compagnia funebre non sa niente rivolgersi a Misericordie o di nuovo all'ufficio Anagrafe del cimitero di Trespiano.
- ✓ Richiedere una dichiarazione all'Imam che attesti l'appartenenza alla fede islamica.
- ✓ Presentare tutta la documentazione prima della sepoltura, insieme alla salma. Nel caso si porti la salma in orario/i o giorni festivi (Natale etc) in cui non è possibile effettuare sepolture, il deposito può essere effettuato presso le Cappelle del Commiato che non hanno simboli religiosi.